



Castel  
Focognano



Castel San  
Niccolò



Chitignano



Chiusi della  
Verna



Montemignaio



Ortignano  
Raggiolo



Poppi



Pratovecchio  
Stia



Talla

**BANDO ANNO 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD  
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11  
DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;  
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;  
Vista la Legge Regionale Toscana del 2 gennaio 1919, n. 2 e ss. mm. e ii.;  
Vista la Legge Regionale Toscana del 24 febbraio 2005, n. 41 e ss. mm. e ii.;  
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30 marzo 2020;  
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 27 settembre 2021;  
Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 116 del 10.07.2013  
Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 111 del 31.08.2017;  
Vista la Determinazione Dirigenziale dell'Unione dei Comuni n. del 2021;

**RENDE NOTO**

che, a partire **dal giorno 11 ottobre 2021 fino al giorno 10 novembre 2021**, sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti, in applicazione delle disposizioni in materia e della Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 116 del 10.07.2013.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2021, a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale e regionale, che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria di cui alle normative ed atti sopra richiamati.

**Art. 1**

**Requisiti per l'ammissione al concorso**

Possono presentare richiesta di ammissione al contributo i soggetti che, alla data di apertura del presente bando, nonché al momento della pubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi, sono residenti nei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia e Talla e che, pena l'esclusione, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere residente nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
2. Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea, o di un altro Stato non aderente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i., D.Lgs. 3/2007 e D.Lgs. 30/2007), non inferiore ad 1 anno o del permesso di soggiorno di lungo periodo.  
Qualora al momento della presentazione della domanda il cittadino sia in possesso di titolo di soggiorno scaduto, l'interessato può presentare ugualmente domanda allegando ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o di nuovo titolo, che dovrà comunque essere presentato obbligatoriamente entro il termine del 31.12.2021 pena la perdita al diritto dell'eventuale contributo spettante ed erogabile;
3. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, debitamente registrato e, se dovuto, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità. Tale

imposta, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura del bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (*con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*) in cui il richiedente abbia la residenza. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti (TARI);

4. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari od inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
5. assenza di titolarità dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE e l'Unione può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.
6. Le disposizioni di cui ai punti 4. e 5. non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
  - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
  - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
  - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

7. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa
8. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 e 7;
9. possono inoltre partecipare al presente bando, fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti i soggetti in situazioni di morosità, in questo caso l'eventuale contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004);
10. il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge

431/98 **non può essere cumulato** con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale e, per quanto riguarda i percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC), l'importo del contributo spettante riferito alla locazione sarà successivamente decurtato da INPS nell'erogazione del beneficio del RdC;

11. possesso della certificazione ISEE 2021, con un valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 non superiore a **€ 28.727,25** e valore ISEE di **€ 16.500,00**. **Possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di una certificazione con valore ISEE non superiore a € 35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Il valore ISE del nucleo familiare non può comunque essere inferiore al canone di locazione pagato, salvo le deroghe previste dal punto che segue.**

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore (*la relativa dichiarazione dovrà essere prodotta nei modi e nei termini previsti all'art. 4*);
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Per l'autocertificazione è obbligatorio utilizzare la modulistica allegata al presente bando

12. **Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti che hanno già presentato domanda di partecipazione al "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE FSE ANNO 2021", pubblicato da questo Ente in data 09.08.2021 ai sensi del Decreto Dirigenziale del Settore Innovazione Sociale RT n. 21750 del 30/12/2020 "POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) - Avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19";**

#### **Art. 2**

#### **Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni (normativa ISE/ISEE).

Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

#### **Art. 3**

#### **Determinazione della situazione economica e patrimoniale (Accesso alle Fasce di reddito)**

I concorrenti in possesso della certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Dpcm n 159

/2013, non superiore a € 28.727,25 verranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito:

#### **Fascia A**

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (€ 13.405,08)

- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

#### **Fascia B**

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 e l'importo di € 28.727,25

- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

- Valore ISEE non superiore ad € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G. R. n. 630/2013) o ad € 35.000,00 per i soggetti che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

### **Art. 4 Documentazione**

I richiedenti dovranno presentare domanda sui moduli appositamente predisposti e scaricabili dal sito internet dell'Unione dei Comuni al sito web [www.uc.casentino.toscana.it](http://www.uc.casentino.toscana.it) e disponibili presso la sede del Comune di residenza e dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

I richiedenti ricorrono all'autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al presente bando.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. copia del titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i., D.Lgs. 3/2007 e D.Lgs. 30/2007). Qualora in possesso di titolo di soggiorno scaduto, alla domanda dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o di nuovo titolo, che dovrà comunque essere presentato obbligatoriamente entro il termine del 31.12.2021 pena la perdita al diritto dell'eventuale contributo spettante ed erogabile;
2. copia del contratto di locazione debitamente registrato o, nel caso di cambio di residenza avvenuto nell'anno 2021, in uno dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni e/o nel Comune di Pratovecchio Stia, precedentemente alla scadenza del presente bando, la copia di tutti i contratti di locazione interessati, debitamente registrati;
3. copia della ricevuta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di registrazione valevole per l'anno 2021 oppure copia della comunicazione del proprietario dell'abitazione dalla quale risulti che lo stesso intendeva avvalersi dell'opzione "cedolare secca" qualora non sia stato già riportato nel contratto di locazione;
4. ricevute di pagamento del canone di locazione per i mesi da gennaio a giugno 2021 **(la ricevuta dovrà contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile; la ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo)**;
5. In caso di morosità potrà essere allegata alla domanda o presentata successivamente la dichiarazione di disponibilità resa dal proprietario dell'immobile (corredata da fotocopia del suo documento di identità) finalizzata a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo, a sanatoria parziale o totale della morosità medesima (L. 269/04). L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/1998 come modificato con L. 269/2004).
6. Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa attestazione ISE/ISEE, in corso di

validità al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa. Ai sensi del DPCM 159/2013, nel caso dell'imminente scadenza dei termini per l'accesso al contributo, il richiedente può comunque presentare la domanda accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'attestazione deve pervenire entro e non oltre **il 10 novembre 2021**;

7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d'identità, resa dal sostenitore specificante la veridicità del sostegno erogato, qualora si dichiara di ricevere sostegno economico da persone fisiche (figli, genitori, parenti, amici) specificando il sostegno erogato ed il reddito familiare del sostenitore riferito all'anno 2021.
8. autocertificazione nella quale i soggetti in possesso di una certificazione con valore ISEE non superiore a € 35.000,00 dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. La documentazione prescelta (attestazione ISEE corrente o confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020) dovrà essere allegata insieme all'autocertificazione.
9. al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio di priorità, in caso di richiedente o di familiari portatori di handicap grave, ai sensi della legge 104/92, o affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, alla domanda deve essere allegata la relativa certificazione dell'ASL;
10. **copia fotostatica fronte/retro del documento di identità in corso di validità.**

#### **Art. 5**

##### **Motivi di insanabilità**

1. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modificazioni, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e di inviare alla Guardia di Finanza eventuali pratiche per cui si ritenga utile una più attenta e scrupolosa valutazione.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste all'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art.76 del D.P.R. 445/2000). L'Ente agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili le domande che:

- non saranno inviate entro il termine di scadenza previsto dal bando;
- non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto e relativo all'annualità 2021;
- contengano dichiarazione ISEE con annotazione di difformità e/o omissioni;
- non saranno corredate da **fotocopia del documento di identità**, in corso di validità, dell'intestatario della domanda;
- non saranno debitamente sottoscritte.

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del **31 gennaio 2022** tutta la necessaria e idonea documentazione prevista all'art.4; in mancanza di tale condizione non verrà erogato il contributo.

#### **Art. 6**

##### **Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria**

L'Ufficio Sociale procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria sarà articolata su due fasce, nel modo che segue:

**Fascia A:** comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti

un valore I.S.E. corrispondente a € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%

**Fascia B:** comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un Valore I.S.E. compreso tra € 13.405,08 e € 28.727,25, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%

Il Valore I.S.E.E. non dovrà comunque essere superiore a € 16.500,00 o ad € 35.000,00 per i soggetti che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti punteggi di priorità come fissati dalla Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 116 del 10.07.2013:

1. nucleo familiare composto da soli anziani che abbiano superato, alla data di scadenza del bando, il 65° anno di età: PUNTI 1
2. presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla legge 104/92) o di uno o più soggetti con un'invalidità permanente riconosciuta dall'autorità competente (con certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale) superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%): PUNTI 1
3. nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli a carico: PUNTI 1
4. nucleo familiare dove sono presenti 3 o più figli minori: PUNTI 1
5. nucleo familiare costituito da meno di 2 anni ed entrambi i componenti hanno meno di 35 anni: PUNTI 1

Il punteggio della categoria 2) è cumulabile con quelli delle categorie 1), 3), 4) e 5).

Nessun altro punteggio relativo alle categorie sopraindicate, tranne la categoria 2, può essere cumulabile.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- le domande dotate di punteggio sono collocate per prime, in ciascuna fascia di appartenenza; le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/valore ISE;
- di seguito sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggi, secondo le percentuali di incidenza canone/valore ISE;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore ISE, nell'ambito della fascia di appartenenza, verrà effettuato un sorteggio da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni.

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 10 giorni consecutivi, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda.

Qualora, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, non sia stata inoltrata alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva. In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate da Commissione appositamente nominata. Alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva.

L'Unione dei Comuni **NON INOLTRE** comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet dell'Unione).

## **Art. 7**

### **Entità del contributo**

I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all'esaurimento del finanziamento spettante all'Unione dei Comuni Montani del Casentino, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999 e successive norme regionali di attuazione, comunque il contributo non può eccedere i seguenti importi:

**fascia A:** € 3.100,00 annui (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore ISE);

**fascia B:** € 2.325,00 annui (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore ISE).

L'importo minimo erogabile al richiedente, avverrà nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. In ogni caso **non potrà essere inferiore ad € 200,00, da rapportarsi al numero di mensilità per cui è corrisposto il contributo.**

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica.

**Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza, da dichiarare nella domanda, l'importo del contributo spettante riferito alla locazione sarà successivamente decurtato da INPS nell'erogazione del beneficio del RdC.**

Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie, generale e speciale, per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di disponibilità dell'alloggio. È causa di decadenza dall'acquisito diritto al contributo, il rifiuto senza giustificato motivo a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

**È facoltà dell'Unione dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, non destinare risorse alla Fascia B. La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.**

La ripartizione delle risorse, secondo i criteri e le modalità sopra specificate, verrà effettuata successivamente all'assegnazione delle stesse da parte della Regione Toscana. Il pagamento del contributo agli aventi diritto avverrà soltanto a seguito dell'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione stessa.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione e/o dalla data di attribuzione della residenza, se successive, fino al 31 dicembre 2021. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori ai 15 giorni.

## **Art. 8**

### **Modalità di erogazione del contributo**

L'Unione dei Comuni provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, Il richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti. Ai fini della quantificazione del contributo effettivamente liquidabile agli aventi diritto collocati in graduatoria, i beneficiari

sono pertanto tenuti a **presentare all'Unione dei Comuni, entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2022 la documentazione di cui all'art. 4 punto 4.**

In assenza di presentazione entro il termine perentorio del **31 gennaio 2022** della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato per i mesi riferiti alla parte non documentata né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato agli eventuali eredi con lui conviventi alla data della domanda.

In assenza di questa possibilità il contributo - calcolato per il periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione - sarà corrisposto ad altri eventuali eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione, da presentarsi all'Unione dei Comuni entro il termine del **31 gennaio 2022**.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia, nel corso dell'anno 2021, trasferito la propria residenza in un altro alloggio ubicato in uno dei Comuni indicati all'art. 1 si procederà al ricongiungimento dei periodi contrattuali, ai fini del calcolo del contributo erogabile. Effettuato il ricongiungimento dei periodi contrattuali, il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune fuori da quelli ricompresi nel presente bando sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'Unione dei Comuni eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti indicati nell'art. 7.

## **Art. 9**

### **Termini per la presentazione delle domande**

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **10 NOVEMBRE 2021 alle ore 13:00**.

I moduli di domanda saranno scaricabili dal sito internet dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, [www.uc.casentino.toscana.it](http://www.uc.casentino.toscana.it) e nei siti dei Comuni dell'Unione, nonché disponibili presso la sede del Comune di residenza e dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Le informazioni relative al presente bando ed alla compilazione dei modelli potranno essere richieste **telefonticamente** al numero 0575/507245. Dovrà essere utilizzato lo stesso numero di telefono per fissare un appuntamento laddove è indispensabile la presenza presso l'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Per gli altri comuni, contattare direttamente l'Ufficio preposto.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro la scadenza con le seguenti modalità:

1. tramite raccomandata A/R l'istanza dovrà comunque pervenire entro le ore 13,00 del giorno 10 NOVEMBRE 2021 e quindi non farà fede il timbro dell'Ufficio Postale. In questo caso la sottoscrizione non è soggetta ad autentica, purché la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di validità di colui che richiede il contributo. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Unione dei Comuni Montani del Casentino – Servizi Sociali – Via Roma, 203 – 52014 Poppi e riportare sulla busta la dicitura "Bando contributi canone di locazione".
2. inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino [unione.casentino@postacert.toscana.it](mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it). In questo caso la sottoscrizione non è soggetta ad autentica, purché sia presentata allegando copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
3. consegnata **previo appuntamento (chiamare il n. 0575/507245)** presso la sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, nei giorni e negli orari di apertura, entro le ore 13,00 del 10 NOVEMBRE 2021, all'Ufficio



Protocollo dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, oppure all'Ufficio protocollo dei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia e Talla.

#### **Art. 10**

##### **Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Unione dei Comuni procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, l'Unione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Ufficio provvederà ad estrarre, dalla graduatoria, un campione di nominativi non inferiore al 10%, da trasmettere alla Guardia di Finanza per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

#### **Art. 11**

##### **Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679 e ai sensi del D.lgs. 196/2003 integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018.**

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, l'Unione dei Comuni Montani del Casentino fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

I Dati Personali messi a disposizione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e sui presupposti delle seguenti Basi Giuridiche da parte dell'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO al fine di erogare il contributo a valere sul bando per gli affitti:

- per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6, comma 1, lett. c) del Regolamento 679/2016/UE);
- per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento 679/2016/UE);
- per esercitare i servizi in ambito sociale (art. 9, comma 2, lett. g) e h) e comma 3);
- fini di archiviazione nel pubblico interesse (art. 9, comma 2, lett. j);
- per garantire le informazioni ai cittadini e facilitare loro l'accesso alle prestazioni sociali agevolate sia erogate direttamente dal Comune che da altri Enti (Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" Legge della Regione Toscana LR n. 41 del 24/02/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate).

Per quanto concerne gli obblighi di trasparenza e pubblicazione, la base giuridica di riferimento è il D.lgs. 33/2013, pur mantenendo la riservatezza dei dati trattati e dei soggetti interessati attraverso protocolli specifici.

Con riferimento alle finalità evidenziate ai punti sopraelencati il conferimento dei dati personali è obbligatorio per legge o per l'accesso ai servizi o agevolazioni richieste. L'eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe lo svolgimento dell'attività.

L'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Poppi, 10.10.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr.ssa Daniela Nocentini